

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

DisprasSiamo

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del codice del terzo settore e successive modifiche l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DisprasSiamo Odv", operante senza fini di lucro, con sede in Modena.

L'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dal Comune di Modena.

La durata dell'Associazione è ILLIMITATA.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge come scopo di fare conoscere la disprassia per favorire la definizione di corretti piani terapeutici e il confronto tra le famiglie con figli con diagnosi di disprassia e tra giovani disprassici.

L'associazione nasce dall'iniziativa di un gruppo di genitori con la volontà di divulgare il più possibile informazioni in merito alle problematiche derivanti dalla disprassia, rivolgendosi in primis alle famiglie per arrivare alle istituzioni scolastiche, terapeuti, associazioni sportive ed in generale a tutti gli attori sociali che intervengono nel progetto educativo dei figli.

In particolare l'associazione intende:

- sviluppare il confronto tra le famiglie di bambini con diagnosi di disprassia e/o dsa;
- curare la diffusione degli assunti teorici ed i loro significati clinici e pratici nella vita quotidiana;
- occuparsi della promozione dell'istruzione e della formazione dei soggetti disprattici e delle loro famiglie.

L'associazione ai sensi dell'art 5 dlgs 117/17 opera nei seguenti settori:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle d'interesse generale nei limiti di legge e in base alle previsioni del presente statuto.

Per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività solidaristiche:

- Proporre incontri e momenti di confronto tra genitori sulle proprie esperienze;
- Organizzare giornate o eventi informativi e/o formativi;
- Intervenire presso le autorità competenti per proporre soluzioni più idonee riguardanti le problematiche educative e familiari con particolare riguardo a quelle relative alla disprassia ed ai disturbi specifici dell'apprendimento.

- Svolgere attività di raccolta fondi finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- Sostenere iniziative in armonia con le finalità dell'associazione ma promosse da altri soggetti;
- Concludere accordi di collaborazione con enti pubblici e privati;
- Svolgere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, correlate allo scopo associativo, necessarie e utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e con l'obbligo di reinvestire nell'attività istituzionale eventuali proventi e con divieto di diversa utilizzazione e distribuzione tra gli associati. Essa potrà partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio, ma con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle consentite dall'ordinamento.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal consiglio. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di aderente.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali e attività di raccolta fondi;
- qualsunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che aderiscano successivamente e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione di domande, deve essere sempre motivata.

Sull'eventuale reiezione della domanda, l'aspirante associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;

- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione
- per mancato versamento della quota associativa annuale.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati dal Consiglio direttivo per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- ~partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ~partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ~accedere alle cariche associative;

Prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o tramite l'invio delle copie richieste all'indirizzo mail comunicato dal socio. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.

Commentato [1]: Articolo modificabile in base alle esigenze dell'associazione

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;



~il collegio dei Revisori

~il collegio dei probiviri

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui all'art 2.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 8

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega. I soci minorenni sono rappresentati dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta

lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro socio eletto tra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 15 minuti dall'orario di convocazione.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti espressi.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio direttivo

- adotta eventuale azione di revoca del Consiglio direttivo o dei suoi singoli componenti;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- approva eventuali regolamenti interni sul funzionamento;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- provvede all'eventuale nomina di un collegio dei revisori o di un revisore unico per l'associazione.
- provvede all'eventuale nomina di un collegio dei probiviri per l'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà

valida con la presenza di un terzo dei soci e con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9

Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

- delibera eventuali regolamenti sul funzionamento dell'organizzazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta sia necessario deliberare su questioni di sua competenza onde garantire una corretta amministrazione e trasparenza dell'Associazione e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con compiti di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art.11

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

In caso di raggiungimento delle soglie dimensionali richieste dalla legge l'associazione nominerà un organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del codice del terzo settore.

Art.12

Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri, se nominato, è composto di tre membri eletti tra gli associati da parte dell'assemblea, ha i compiti di risolvere senza formalità, salvo il principio del contraddittorio, le eventuali controversie tra organi sociali, tra soci o tra organi sociali e soci.

Il collegio dei probiviri, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 13

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa sarà devoluto a fini di interesse generale e in particolare a favore di un altro ente del terzo settore sentito il competente organismo di controllo.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Il presente statuto è esente dall' imposta di registro ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del codice del terzo settore (Dlgs 117-2017).

Approvato nell'assemblea dei soci del 05/11/2022.

Il presidente

Il segretario